

TI_GERICHTE 90.2010.331 vom 8. November 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2010.331

FR: TI_GERICHTE 90.2010.331 du 8 novembre 2011

IT: TI_GERICHTE 90.2010.331 del 8 novembre 2011

Regeste

Variante per l'istituzione di un parco eolico: carenza dell'esame d'impatto ambientale

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 LALPT; RL 7.1.1.1).

E. 1.2

In merito alla legittimazione attiva della RI 1 il Tribunale considera quanto segue.

E. 1.2.1

Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). Il Governo esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Quest'ultimo interesse dev'essere personale, ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul concetto d'interesse legittimo: RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II a ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; in particolare, circa l'interesse personale e diretto, RDAT I-1992 n. 17). Una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi. Nel contempo, la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà d'interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quanto gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cfr., per tutte, RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2).

E. 1.2.2

Con il ricorso al Consiglio di Stato, la RI 1 ha contestato - anche in nome e per conto della _____, della quale è una sezione cantonale - la variante del piano regolatore di Airolo

che concerne il parco eolico del San Gottardo. In quella sede, la RI 1 ha dedotto la legittimazione attiva dai suoi scopi statutari e dalla sua qualità di cofondatrice e tutt'ora partecipe della Fondazione _____ (proprietaria di stabili sul passo). Il Consiglio di Stato è entrato nel merito del ricorso, respingendolo senza esaminare se l'insorgente fosse legittimata ad agire in giudizio. A torto. Anzitutto, perché la RI 1 e, di riflesso, la _____ non appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri delle collettività. La ricorrente non è in particolare toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può pertanto esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La qualità di cofondatrice della Fondazione _____ non basta a conferirle il diritto di ricorrere. Legittimata ad agire in giudizio era semmai la Fondazione, che gode di personalità giuridica propria. In secondo luogo, perché alla RI 1 non può nemmeno essere riconosciuto il diritto a proporre il cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista (supra, 1.2.), giacché l'adempimento dei requisiti non è stato provato. Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, ma la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBI 100/1999 pag. 399); prova, che l'insorgente non ha portato.

E. 1.2.3

Davanti a questo Tribunale va anzitutto escluso che la RI 1 possa dedurre la legittimazione a ricorrere dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, in quanto insorgente in prima istanza. Il semplice fatto di aver impugnato senza successo la variante in esame davanti al Consiglio di Stato non basta a conferirle il diritto di ricorrere in seconda istanza. In questa sede, la ricorrente deduce tuttavia la sua legittimazione a ricorrere dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451). Essa eccepisce inoltre la mancata esecuzione dell'EIA prescritto dall'art. 10 a della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01).

E. 1.2.3.1

Al riguardo va rilevato, che l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT impone ai cantoni di garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico. L'art. 89 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), stabilisce che hanno diritto di ricorrere le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. Ipotesi, questa, che si riferisce in particolare agli 12 LPN e 55 LPAmb.

E. 1.2.3.2

Per quanto attiene alle censure riferite alla protezione della natura e del paesaggio sollevate dalla RI 1, va rilevato che la LPN circoscrive la legittimazione a ricorrere delle organizzazioni alle sole decisioni adottate nell'adempimento dei compiti della Confederazione (DTF 123 II 5 consid. 2c, 116 Ib 203 consid. 3a, 112 Ib 70 consid. 2 e riferimenti; più di recente, in un caso che riguarda proprio la ricorrente: STF 1P.520/ 2004 dell'11 novembre 2004 consid. 1.3.; Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 12 novembre 1965, in: FF 1965 III 77 segg., pag. 85). Inoltre, in questo caso,

l'organizzazione può invocare unicamente censure relative alla protezione della natura e del paesaggio (DTF 117 Ib 97 consid. 3.a; Thierry Tanquerel, L'extension des voies de recours en matière administrative; des grands principes à la pratique concrète, in: LeGes - Gesetzgebung & Evaluation 2007/2, pag. 203 segg., pag. 212). In linea di principio, la pianificazione del territorio non è un compito federale: essa spetta, al contrario, ai Cantoni (art. 75 cpv. 1 Cost.; RDAF 1998 I pag. 98, consid. 2.b.aa). In quanto rivolto contro un atto pianificatorio, da questo profilo, il ricorso appare dunque irricevibile. L'eccezione sollevata con riferimento all'art. 24 LPT non soccorre la ricorrente. È ben vero che il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione attiva delle organizzazioni a scopo ideale nella misura in cui fanno valere che, attraverso una misura pianificatoria, viene eluso l'art. 24 LPT, la cui applicazione è un compito federale ai sensi dell'art. 2 LPN e 78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), qualora la misura contestata sia atta a ledere in particolare gli interessi della natura e del paesaggio (DTF 123 II 289 consid. 1e; STF 1A.1/2006 del 25 aprile 2006 consid. 2.1). Le dimensioni e le ripercussioni che il controverso impianto, soggetto all'EIA, ingenera sull'ambiente e sul paesaggio escludono tuttavia che possa essere autorizzato sulla base di un permesso eccezionale retto dall'art. 24 LPT. Un'elusione della legge, segnatamente dell'art. 2 LPT, è dunque esclusa a priori. Un'elusione dell'obbligo di pianificare sarebbe invece ravvisabile nel rilascio di un permesso eccezionale fondato su questa norma (RDAT II-1995 n. 63).

E. 1.2.3.3

La legittimazione ad impugnare il controverso provvedimento deve, per contro, essere riconosciuta alla RI 1 nella misura in cui eccepisce, fra l'altro, il mancato allestimento di un esame d'impatto ambientale (EIA); ipotesi, questa, che si riallaccia all'art. 55 LPAmb. La RI 1 è infatti una sezione cantonale della _____, organizzazione menzionata al n. _____ dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb della LIG o della LPN, allegato all'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere, del 27 giugno 1990 (ODO; RS 814.076). La censura riferita al mancato allestimento dell'EIA, indispensabile secondo l'art. 10 a LPAmb, riguarda inoltre un ambito giuridico che rientra da almeno dieci anni nei fini elencati dal suo statuto, che all'art. 2 prevede come primo scopo quello di salvaguardare il Cantone Ticino come ambiente vitale formatosi attraverso il tempo, averne cura e promuoverne l'ulteriore sviluppo nel rispetto della dignità umana e del patrimonio naturale e culturale. La RI 1 ha, da ultimo, prodotto la procura da parte della _____ e risulta dunque abilitata a presentare ricorso, ottemperando quindi alla condizione di cui all'art. 55 cpv. 5 LPAmb.

E. 1.3

Nei limiti sopra descritti, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 1.4

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della visita in luogo e dell'ulteriore documentazione acquisita da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).

E. 2

Le obiezioni sollevate dall'insorgente in merito all'imparzialità del Consiglio di Stato per rapporto all'_____ vanno respinte siccome prive di qualsiasi fondamento.

L'_____ è un'azienda cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato,

avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona. L'interesse del Cantone per l'_____ non impedisce al Consiglio di Stato di esercitare le funzioni giurisdizionali che l'art. 35 LALPT gli attribuisce. Nessuno dei Consiglieri di Stato siede peraltro nel consiglio di amministrazione dell'_____.

E. 3.1

Giusta l'art. 10 a cpv. 1 LPAmb, prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente, soggiunge la norma (cpv. 2), gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame (cpv. 3). L'art. 10 a LPAmb, entrato in vigore il 1° luglio 2007 (RU 2007, 2701), riprende e precisa la regolamentazione dell'EIA sancita dal previgente art. 9 LPAmb, che si limitava ad esigere che l'autorità, prima di prendere una decisione sulla pianificazione, la costruzione e la modificazione di impianti suscettibili di gravare sensibilmente l'ambiente, valutasse il più presto possibile la loro compatibilità con le esigenze della protezione dell'ambiente. All'EIA soggiacciono impianti che per l'importanza delle ripercussioni ambientali non possono essere resi conformi alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente senza l'adozione di misure specifiche di progetto o di ubicazione. La precisazione introdotta nella legge dall'art. 10 a LPAmb mira in sostanza ad esimere dall'EIA gli interventi che possono essere conformati alle esigenze della legislazione ambientale mediante provvedimenti standard correnti fondati sulle norme tecniche applicabili (STF 1C_409/2008 dell'8 aprile 2009 consid. 2.2 e rimandi). L'obbligo di sottoporre il più presto possibile ad un EIA gli impianti che gravano notevolmente l'ambiente è rimasto immutato.

E. 3.2

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OEIA, l'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale). La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase (cpv. 2). Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva (cpv. 3). Al riguardo, va rilevato che per il principio della coordinazione (art. 2 e 25 a LPT), quando una zona è delimitata in funzione di un progetto riguardante un'installazione sottoposta all'EIA, la giurisprudenza federale ha stabilito che questo esame deve di principio essere eseguito già allo stadio pianificatorio, perlomeno, nella sua prima fase, in maniera quindi non ancora esaustiva (DTF 123 II 88 consid. 2a, 121 II 190 consid. 3b/bb, 120 Ib 436 consid. 2d/aa, 207 consid. 6 pag. 214; STF 1C_86/2008 del 10 luglio 2008 consid. 4.1, 1A.200/2006 del 16 agosto 2007 consid. 3.3, 1A.145/1998 del 7 luglio 1999 consid. 11a = RDAT II-1999 n. 62 pag. 220 seg.).

E. 3.3

Il 19 settembre 2008, il Consiglio federale ha modificato l'OEIA assoggettando all'obbligo dell'EIA gli impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW (cfr. cifra 21.8 allegato all'OEIA; supra A.d).

E. 4.1

Nel caso concreto, il 22 ottobre 2007, quando il municipio di Airolo ha sottoposto per l'esame preliminare al Dipartimento del territorio la variante del piano regolatore comunale volta a realizzare un parco eolico sul passo del San Gottardo, gli impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica non erano soggetti all'EIA. Tali impianti non erano soggetti all'EIA nemmeno quando, il 7 luglio 2008, il dipartimento ha concluso il suo esame preliminare. L'assoggettamento a tale obbligo era tuttavia previsto a breve termine. L'autorità cantonale l'ha espressamente rilevato nel suo rapporto. Richiamandosi all'art. 47 OPT, il Dipartimento del territorio ha comunque esaminato il progetto di piano del parco eolico anche sotto il profilo delle esigenze della legislazione ambientale, valutando in particolare gli aspetti riferiti alla protezione dell'aria e del clima (cap. 3.2.2), alla protezione contro il rumore (cap. 3.2.3), alla protezione del suolo (cap. 3.2.4), alla gestione dei rifiuti (cap. 3.2.5), alla protezione della natura e del paesaggio (cap. 3.2.6), ai beni culturali (cap. 3.2.7), alla zona agricola (cap. 3.2.8), ai sentieri escursionistici (cap. 3.2.9), ai corsi d'acqua (cap. 3.2.10), ai pericoli naturali (cap. 3.2.11) ed agli affari militari (cap. 3.2.12). In conclusione, il dipartimento ha espresso un preavviso favorevole, alla condizione che il progetto di variante venisse integrato dalla documentazione di cui si è detto in narrativa (supra , A.c.). In particolare, ha richiesto la presentazione di uno specifico Piano particolareggiato per l'area del Passo del San Gottardo contestualmente alla presentazione del Piano del paesaggio . Solo il coerente inserimento dell'impianto eolico all'interno di una tale specifica pianificazione , ha aggiunto il dipartimento, permetterà una corretta adozione della variante di PR da parte del legislativo comunale. Nell'ambito della successiva fase di progetto (procedura di autorizzazione a costruire), ha concluso l'autorità cantonale, il Rapporto di impatto ambientale dovrà valutare gli ulteriori effetti seguenti (compatibilità OIF, impatti sulla qualità del suolo gestione dei rifiuti, garanzia della percorribilità dei sentieri escursionistici, tutela dei corsi d'acqua presenti, misure di protezione contro il pericolo valangario e, se del caso, proporre eventuali misure di mitigazione da adottare) [cfr. rapporto d'esame preliminare pag. 25].

E. 4.2

Nel corso del mese di novembre del 2008, quando era ormai entrata in vigore la modifica dell'OEIA che ha sottoposto all'EIA gli impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW, il municipio ha inoltrato al Dipartimento del territorio gli approfondimenti richiesti in sede di esame preliminare, definendo in particolare gli accessi e le piazze di servizio dei singoli aerogeneratori. La documentazione supplementare prodotta dal municipio non conteneva alcun accenno all'EIA. Il rapporto integrativo d'esame preliminare del 15 aprile 2009 l'autorità cantonale si è dal canto suo limitata a prospettare un rinvio di questo esame alla procedura di rilascio del permesso di costruzione, affermando che non potendo affrontare questi temi alla necessaria scala in ambito di procedura amministrativa, occorre che gli stessi possano però essere opportunamente sviluppati e risolti durante la procedura di rilascio dell'autorizzazione a costruire. Questo comporta, ha concluso, come primo elemento da integrare nella documentazione di PR, segnatamente nel rapporto e nelle norme di attuazione, le

prescrizioni che fissino i criteri qualitativi per la successiva fase di progettazione. In particolare le norme dovranno fissare la necessità di elaborare il concetto paesaggistico-architettonico che sta alla base del progetto esecutivo. Accanto a queste considerazioni di carattere generale, il Dipartimento del territorio ha sviluppato una serie di considerazioni di ordine puntuale, ulteriormente fondate sull'art. 47 OPT e volte soprattutto a risolvere i problemi dati dall'impatto sul territorio generato dagli accessi e dalle piattaforme in cui trovano sede gli aerogeneratori. La mancanza di un EIA è passata sotto silenzio anche in questa circostanza. Il Consiglio di Stato, con la decisione qui impugnata, ha avallato siffatto modo di procedere, affermando che l'esame mancante avrebbe potuto essere recuperato nel quadro della procedura di rilascio del permesso di costruzione. L'inoltro al Dipartimento del territorio per esame preliminare, da parte del municipio, degli atti del progetto di piano particolareggiato (PP-SG) permetterebbe, a detta del Governo, di valutare e coordinare la pianificazione dell'impianto con quella dei rilievi e degli interventi previsti nell'ambito del concetto di riordino generale del comparto. La procedura edilizia, ha aggiunto, potrebbe essere avviata già con l'approvazione della variante in discussione. Il RIA, da allegare alla domanda di costruzione, permetterebbe di coordinare tale procedura con quella pianificatoria del PP-SG (La domanda di costruzione dovrà quindi essere corredata da un RIA i cui contenuti possono guidare anche l'ente pianificante nell'allestimento del Piano particolareggiato, rispettivamente l'autorità cantonale a valutarne in particolare gli aspetti ambientali).

E. 4.3

La tesi del Consiglio di Stato non può in nessun caso essere condivisa, poiché disattende in modo grave ed evidente l'art. 10 a LPAmb, che impone alle autorità di esaminare il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche degli impianti che si accinge a pianificare, costruire o trasformare. L'impianto eolico soggiace indiscutibilmente all'EIA. La potenza installata è in effetti superiore a 5 MW. Si tratta inoltre di un impianto che per le sue caratteristiche intrinseche è suscettibile di gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Basti al riguardo considerare gli aspetti relativi alla protezione contro le immissioni foniche. Privo di rilievo è il fatto che l'assoggettamento all'EIA sia stato introdotto durante la procedura di pianificazione. La modifica dell'OEIA era immediatamente applicabile. Le procedure di pianificazione in corso non ne erano esentate. La procedura decisiva, non determinata nell'allegato all'OEIA, può d'altro canto essere soltanto quella pianificatoria. Solo questa procedura permette infatti un esame tempestivo e circostanziato. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che già la variante del piano del paesaggio, da integrare in un ulteriore piano particolareggiato per il riordino del passo del San Gottardo (PP-SG), permette un esame circostanziato, anche se non esaustivo, degli aspetti ambientali connessi alla realizzazione di un parco eolico (art. 5 cpv. 3 OEIA; DTF 123 II 88 consid. 2a, 121 II 190 consid. 3b/bb, 120 Ib 436 consid. 2d/aa, 207 consid. 6 pag. 214; STF 1C_86/2008 del 10 luglio 2008 consid. 4.1, 1A.200/2006 del 16 agosto 2007 consid. 3.3, 1A.145/1998 del 7 luglio 1999 consid. 11a = RDAT II-1999 n. 62 pag. 220 seg.). Considerato che l'elevato grado di definizione degli impianti eolici della variante di piano regolatore qui in discussione, non si capisce come il RIA, che secondo il Consiglio di Stato dovrebbe essere allegato alla domanda di costruzione, possa sopperire al mancato allestimento dell'EIA già in questa fase di pianificazione. Né si vede come la lacuna possa essere colmata nell'ambito di un non meglio definito coordinamento tra la

procedura di rilascio del permesso per gli impianti e la procedura pianificatoria in atto per allestire il PP-SG. Ubicazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli aerogeneratori sono già definite con sufficiente precisione dal piano qui in esame, che dovrebbe già permettere l'inoltro della domanda di costruzione. È quanto mai difficile vedere come il piano qui in esame, dopo la sua definitiva approvazione, potrebbe ancora essere adeguato, qualora dalla procedura di rilascio del permesso o da quella di adozione del PP-SG dovesse emergere la necessità di correggerne determinati aspetti. Tanto meno se si considera che il 27 settembre 2011 la PI 2 ha aperto il concorso per la fornitura di 5 turbine eoliche rispondenti a precisi requisiti, fissando come termine per la fornitura delle controflange per le fondamenta il mese di luglio 2012 (FU _____).

E. 5.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto nella misura in cui è ricevibile, annullando la decisione 10 novembre 2010 (n. 5611) del Consiglio di Stato in quanto riferita alla variante del piano regolatore di Airolo relativa al parco eolico del San Gottardo. Resta riservata al comune la facoltà di riprendere la procedura di variante di piano regolatore integrandola con l'EIA mancante e sottoponendola nuovamente al consiglio comunale per l'adozione.

E. 5.2

Dato che il comune non è comparso in lite a difesa di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione

E. 10

novembre 2010 (n. 5611) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva la variante del piano regolatore di Airolo relativa al parco eolico del San Gottardo; 2. Il comune di Airolo rifonderà alla RI 1 fr. 2'000.-, a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.